

hanno appalti od altri interessidipendenti dalle amministrazioni comunali, che ne hanno il maneggio del denaro, e che non ne abbiano reso il conto; e coloro che abbiano liti vertenti col comune.

Art. 24.

Le donne aventi l'età e l'istruzione richiesta negli uomini, quando paghino in proprio una tassa municipale non minore di lire 50 annue, ed abbiano l'amministrazione della loro proprietà, e la gestione di qualsivoglia negozio, saranno elettori ma non eleggibili.

Art. 25.

Non saranno nè elettori nè eleggibili gl'interdetti o soggetti a consulente giudiziario; coloro che sono in stato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni finchè non abbiano pagato interamente o secondo un concordato i loro creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali, ed a particolari interdizioni mentre scontano la pena; finalmente i condannati per furti, frodi, e attentati ai costumi. Gli eletti pei quali si verificasse in seguito alcuna delle indicate condizioni, cesseranno immediatamente dal loro ufficio.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero, ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta.

Art. 26.

I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio comunale per la sessione di primavera.

Art. 27.

La lista deve indicare accanto al nome di ogni individuo :

- 1° Il giorno e luogo della nascita sua;
- 2° Il titolo o qualità che gli conferisce il diritto elettorale nel comune.

Art. 28.

Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico, che questa starà depositata in una sala del comune per giorni 8, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla, e presentare all'amministrazione comunale quei reclami che crederà di suo interesse.

Art. 29.

La lista, previo esame dei reclami presentati, sarà riveduta e deliberata dal Consiglio, e quindi nuovamente pubblicata in conformità dell'articolo precedente per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi, che il Consiglio vi avrà aggiunti o cancellati; sarà dato avviso al pubblico che vi è diritto a reclamo nel termine di giorni dieci da quella scadenza avanti prefissa.

Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

Una copia della lista sarà serbata nella segreteria del comune.

Art. 30.

Ogni cittadino potrà reclamare alla Corte della provincia l'iscrizione ommessa di un cittadino nelle liste elettorali, ovvero la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non che per qualunque altro errore, che nella loro formazione fosse incorso.

Ai reclami dovrà essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatto dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al reclamo, ed in caso diverso devoluta agli uffici locali di carità.

Art. 31.

Niuno dei reclami accennati negli articoli antecedenti sarà ammesso se proposto da un terzo, o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi era interessata, la quale avrà dieci giorni a rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 32.

La Corte provinciale pronunzierà sui reclami menzionati nell'articolo 30 nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi sieno proposti dall'individuo stesso che vi ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso nell'articolo precedente, dove siano fatti dai terzi, o d'ufficio; le ragioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 33.

Il ricorso alla Corte sarà deciso sommariamente ed in via d'urgenza senza che vi sia d'uopo del ministero di causidico, o avvocato; o sulla relazione che ne sarà fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte reclamante, il suo difensore, ed il difensore del comune.

Art. 34.

La Giunta municipale farà eseguire sulle liste le rettifiche ordinate dalle sentenze delle Corti.

Art. 35.

Alle liste deliberate dai Consigli comunali, o riformate dalla Corte provinciale, non si faranno fino alla revisione dell'anno successivo altre correzioni fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsi in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 36.

Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.